




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3161

Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza

(Conversione in legge del DL n. 82/2021)

N. 340 – 14 luglio 2021



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3161

Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza

(Conversione in legge del DL n. 82/2021)

N. 340 – 14 luglio 2021

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
DEFINIZIONI	- 4 -
ARTICOLI 2 E 3	- 4 -
COMPETENZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E AUTORITÀ DELEGATA	- 4 -
ARTICOLO 4	- 5 -
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA CYBERSICUREZZA.....	- 5 -
ARTICOLI 5-7, 11, 12 E 18	- 7 -
AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE-ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE	- 7 -
ARTICOLI DA 8 A 10	- 17 -
NUCLEO PER LA CYBERSICUREZZA E GESTIONE DELLE CRISI CHE COINVOLGONO ASPETTI DI CYBERSICUREZZA.....	- 17 -
ARTICOLI 15 E 16	- 19 -
ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA ALLA NUOVA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CYBERSICUREZZA.....	- 19 -
ARTICOLO 17	- 20 -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	- 20 -
ARTICOLO 18	- 22 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	- 22 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3161
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Paita, Brescia
Gruppi:	IV, M5S
Commissione competente:	IX (Trasporti), I (Affari costituzionali)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

Gli effetti indicati dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo possono essere esposti come segue:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Minori entrate								
Maggiori spese	2,0	41,0	70,0	84,0	2,0	41,0	70,0	84,0
Totale oneri	2,0	41,0	70,0	84,0	2,0	41,0	70,0	84,0
Maggiori entrate	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	9,7	20,4	28,1
Minori spese	2,0	41,0	70,0	84,0	2,0	41,0	70,0	84,0
Totale coperture	2,0	41,0	70,0	84,0	2,1	50,7	90,4	112,1
Variazione netta entrate	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	9,7	20,4	28,1
Variazione netta spese	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Effetto netto sui saldi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	9,7	20,4	28,1

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Definizioni

La norma reca le definizioni utilizzate nel provvedimento in esame.

In particolare, ai sensi del comma 1, lett. a), la cybersicurezza viene definita come l'insieme delle attività necessarie a proteggere dalle minacce informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone altresì la resilienza.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica riferisce le finalità della norma.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

ARTICOLI 2 e 3

Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e Autorità delegata

Normativa vigente. L'art. 3 della legge n. 124/2007 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, possa delegare le funzioni che non sono allo stesso attribuite in via esclusiva, in materia di informazione sicurezza e segreto di Stato, soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, in qualità di "Autorità delegata". L'art. 8 del DL n. 22/2021 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) con il compito di coordinare e monitorare l'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione

digitale delle pubbliche amministrazioni (comma 2). Il CITD è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, ed è composto dai Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia, della giustizia, dello sviluppo economico e della salute. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno. Alle riunioni del CITD, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'ANCI e il presidente dell'UPI (commi 3 e 4).

Le norme attribuiscono, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche in materia di cybersicurezza, con il compito di adottare, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC) di cui all'articolo 4 (*cf. infra*), la strategia nazionale di cybersicurezza. Il Presidente del Consiglio detiene, inoltre, il potere di nomina e revoca del direttore generale e del vice direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 5 (articolo 2, comma 1).

Viene, altresì, previsto che il Presidente del Consiglio possa delegare all'Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica - ove istituita ai sensi dell'art. 3 della legge n. 124/2007 - le funzioni disciplinate dal provvedimento in esame che non sono allo stesso attribuite in via esclusiva (articolo 3, comma 1). L'Autorità delegata, in relazione alle suddette funzioni, partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) di cui all'art. 8 del DL n. 22/2021 (articolo 3, comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e precisa che si tratta di disposizioni ordinamentali, che non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato il carattere ordinamentale delle norme.

ARTICOLO 4

Comitato interministeriale per la cybersicurezza

La norma istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), con funzioni di consulenza, proposta e

vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico (comma 1).

Il Comitato, in particolare: propone al Presidente del Consiglio gli indirizzi generali della politica di cybersicurezza nazionale; esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza; promuove l'adozione delle iniziative di collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla cybersicurezza (comma 2).

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio ed è composto dall'Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica - ove istituita¹ - dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia, dello sviluppo economico, della transizione ecologica, dell'università e della ricerca, dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (comma 3). Il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui agli articoli da 5 a 7 (*cf. infra*), svolge le funzioni di segretario del Comitato (comma 4). Il Presidente del Consiglio può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, il direttore generale del DIS, il direttore dell'AISE, il direttore dell'AISI, nonché altre autorità civili e militari di cui, di volta in volta, ritenga necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare (comma 5). Il Comitato svolge, altresì, le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) dal DL n. 105/2019 (c.d. decreto-legge perimetro di sicurezza nazionale cibernetica) e dai relativi provvedimenti attuativi² (comma 6).

Si rammenta che – ai sensi dell'articolo 16 del DL in esame (*cf. infra*) – nel citato decreto-legge le parole: «Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)» e «CISR», ovunque ricorrano, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC)» e «CIC», fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 5 del medesimo decreto-legge.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e precisa che si tratta di disposizioni ordinamentali, che non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, pur tenendo conto della natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni, al fine di confermare la neutralità delle stesse - evidenziata

¹ Ai sensi dell'art. 3, della legge n. 124/2007 (Cfr. *Supra*, articolo 3, comma 1).

² Fatta eccezione di quanto previsto dall'art. 5 del medesimo decreto-legge perimetro che individua le determinazioni adottabili del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica.

dalla relazione tecnica - andrebbe acquisita una valutazione del Governo volta ad escludere, nei confronti delle "autorità civili e militari" (comma 5) che possono essere chiamate a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale, la corresponsione di qualsiasi emolumento, comunque denominato, e rimborso spese aggiuntivo rispetto a trattamenti già spettanti ai sensi della previgente legislazione.

ARTICOLI 5-7, 11, 12 e 18

Agenzia per la cybersicurezza nazionale-organizzazione e funzioni e disposizioni in materia di personale

Le norme che nel loro complesso disciplinano l'istituzione, il funzionamento e il finanziamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono fra loro strettamente intrecciate: esse vengono dunque esaminate unitariamente nella presente scheda.

Prima di esaminare partitamente le varie disposizioni, al fine di agevolarne la lettura è opportuno evidenziare, in sintesi, l'impianto finanziario del decreto-legge in esame, che sembra schematizzabile nei seguenti termini: il decreto quantifica gli oneri permanenti per il funzionamento dell'Agenzia (artt. 5-7) appostandoli su un capitolo di bilancio di nuova istituzione (art. 18, comma 1); provvede alla loro copertura (art. 18, comma 2); riassegna al medesimo capitolo – in aggiunta – gli eventuali proventi da sanzioni (art. 18, comma 4 e art. 11, comma 2); demanda infine alla legge annuale di bilancio, previa valutazione della Presidenza del Consiglio, la determinazione dello stanziamento annuale da assegnare all'Agenzia (art. 11, comma 1).

Le norme qui esaminate concernono il funzionamento a regime; le disposizioni transitorie di prima applicazione (vedi art. 17) sono invece riportate in una scheda a parte. Infine, gli articoli 15 e 16, pure descritti in una separata scheda, recano le modifiche di coordinamento conseguenti alle norme qui in esame.

Norme di carattere sostanziale: artt. 5, 6, 7, 12

Viene istituita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui si avvalgono il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ove istituita, per l'esercizio delle rispettive competenze come disciplinate dal provvedimento in esame. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria (articolo 5, commi 1 e 2). Al vertice dell'Agenzia è preposto un direttore generale che è diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia. È previsto, altresì, anche un vicedirettore (articolo 5, comma 3).

Il comma 3 dell'articolo 5 prevede, inoltre, che il direttore generale ed il vicedirettore generale, ove provenienti da pubbliche amministrazioni siano collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza.

L'Agenzia può richiedere, anche sulla base di apposite convenzioni, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali (articolo 5, comma 5).

Ai fini dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia, la cui definizione viene demandata all'adozione di un regolamento³, si prevede, in particolare, un numero massimo di 8 uffici di livello dirigenziale generale, nonché fino ad un numero massimo di 30 articolazioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse disponibili (articolo 6, comma 1). Sono organi dell'Agenzia il direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti. Con il suddetto regolamento sono disciplinati, inoltre, le funzioni del direttore generale e del vice direttore generale dell'Agenzia, la composizione e il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti e l'istituzione di eventuali sedi secondarie oltre quella principale sita in Roma (articolo 6, comma 2).

Vengono, inoltre, individuate le funzioni della Agenzia prevedendo, in particolare, la concentrazione presso la stessa Agenzia di un insieme di compiti distribuiti, in base all'assetto previgente, tra diversi soggetti istituzionali (Ministero dello sviluppo economico, Presidenza del Consiglio, DIS e Agenzia per l'Italia digitale) (articolo 7, commi da 1 a 4).

L'Agenzia: coordina i soggetti pubblici coinvolti in materia di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la realizzazione di azioni comuni; predispose la strategia nazionale di cybersicurezza; supporta il Nucleo per la cybersicurezza, di cui all'articolo 8; è Autorità nazionale competente e punto di contatto unico per le finalità del D.lgs. n. 65/2018 (cd. decreto legislativo *Network and information security* – NIS) ed è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto legislativo; è Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza ai sensi dell'art. 58 del reg. (UE) 2019/881 e assume tutte le funzioni in materia di certificazione di sicurezza cibernetica già attribuite al Ministero dello sviluppo economico comprese quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni [articolo 7, comma 1, lett. da a) ad e)]; assume tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite al Ministero dello sviluppo economico, con riguardo particolare al "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", di cui al DL n. 105/2019 e alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di cui al D.lgs. n. 65/2018 (articolo 7, comma 1, lett. f)); assume tutte le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", di cui al DL n. 105/2019, comprese le attività di ispezione e verifica e quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste; assume tutte le funzioni già attribuite al DIS dal medesimo decreto-legge; provvede, tramite il Nucleo per la cybersicurezza, all'attuazione e al controllo dell'esecuzione dei

³ Da adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia, anche in deroga all'art. 17 della legge n. 400/1988, previo parere del COPASIR, sentito il CIC.

provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del DL n. 105/2019; assume tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale; sviluppa capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, con riguardo agli incidenti di sicurezza informatica e agli attacchi informatici, anche attraverso il *Computer Security Incident Response Team - Italia* (CSIRT-Italia) di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 65/2018; partecipa ad esercitazioni nazionali e internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica [articolo 7, comma 1, lett. da h) ad o)]; coordina, in raccordo con il Ministero degli affari esteri, la cooperazione internazionale nella materia della cybersicurezza; supporta lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche promuovendo, sviluppando e finanziando specifici progetti ed iniziative; stipula accordi con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a specifici programmi; promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative UE ed internazionali; svolge attività di comunicazione e promozione; promuove la formazione e la qualificazione tecnico-professionale, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio, di dottorato e assegni di ricerca, sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati; può costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato e a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; è designata quale Centro nazionale di coordinamento ai sensi dell'art. 6 del reg. (UE) 2021/887 istitutivo del "Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca" [articolo 7, comma 1, lett. da q) ad aa)]. Nell'ambito dell'Agenzia sono nominati⁴ il rappresentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio di direzione del summenzionato Centro europeo (articolo 7, comma 2). Inoltre, sono trasferiti all'Agenzia il CSIRT-Italia istituito presso il DIS (articolo 7, comma 3) e il "Centro di valutazione e certificazione nazionale" istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (articolo 7, comma 4).

L'Agenzia e il Garante per la protezione dei dati personali possono, altresì, stipulare appositi protocolli d'intenti per definire le modalità della loro collaborazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 7, comma 5).

Viene, inoltre, demandata a un regolamento⁵ la definizione della disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il regolamento è adottato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, incluso il D.lgs. n. 165/2001, e nel rispetto dei criteri indicati nel decreto-legge in esame.

Il suddetto regolamento definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale e il relativo trattamento economico e previdenziale, prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia (articolo 12, comma 1).

⁴ Con DPCM.

⁵ Da adottare, ai sensi del comma 8, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia, anche in deroga all'art. 17 della legge n. 400/1988, previo parere del COPASIR, sentito il CIC.

Tale equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.

Il regolamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in particolare determina:

- l'istituzione di un ruolo del personale (articolo 12, comma 2, lett. a));
- la possibilità di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato mediante concorso, ad assunzioni a tempo determinato, attraverso modalità selettive (articolo 12, comma 1, lett. b));
- la possibilità di avvalersi di un contingente di esperti, non superiore a 50 unità, composto da personale pubblico collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Il regolamento disciplina la composizione del suddetto contingente e il compenso spettante per ciascuna professionalità (articolo 12, comma 1, lett. c));
- la percentuale massima dei dipendenti che è possibile assumere a tempo determinato (articolo 12, comma 1, lett. d));
- la possibilità di impiegare personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalità da definire con DPCM (articolo 12, comma 1, lett. e));
- le modalità di progressione di carriera all'interno dell'Agenzia (articolo 12, comma 1, lett. g)).

In sede di prima applicazione delle disposizioni del provvedimento in esame, il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia è individuato nella misura complessiva di 300 unità, di cui fino a un massimo di 8 di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 unità di personale non dirigenziale (articolo 12, comma 4). Tale dotazione organica può essere rideterminata, con decreto interministeriale, nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle spese per il personale di cui all'articolo 18, comma 1 (articolo 12, comma 5).

Norme di carattere finanziario: artt. 11 e 18

Per l'attuazione degli articoli da 5 a 7 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un apposito capitolo con una dotazione di 2.000.000 di euro per il 2021, 41.000.000 di euro per il 2022, 70.000.000 di euro per il 2023, 84.000.000 di euro per il 2024, 100.000.000 di euro per il 2025, 110.000.000 di euro per il 2026 e 122.000.000 di euro annui a decorrere dal 2027 (articolo 18, comma 1). Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili (articolo 18, comma 2).

Con legge di bilancio è determinato lo stanziamento annuale da assegnare all'Agenzia da iscrivere sul capitolo di cui all'articolo 18, comma 1, sulla base della determinazione del

fabbisogno annuo operata dal Presidente del Consiglio dei ministri, previamente comunicata al COPASIR (articolo 11, comma 1).

Sono indicate le entrate dell’Agenzia che sono costituite, tra l’altro, dalle dotazioni finanziarie e dai contributi ordinari di cui all’articolo 18 del testo, dai corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, dai proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà industriale, dei prodotti dell’ingegno e delle invenzioni dell’Agenzia, dai proventi patrimoniali e di gestione e dai proventi delle sanzioni irrogate dall’Agenzia ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 65/2018⁶, dal decreto-legge n. 105/2019⁷ perimetro e dal decreto legislativo n. 259/2003⁸, e relative disposizioni attuative (articolo 11, comma 2).

A tal proposito si rammenta che l’articolo 18, comma 4, stabilisce che i proventi di cui all’articolo 11, comma 2, appena descritto, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il finanziamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il regolamento di contabilità dell’Agenzia è adottato con DPCM anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato (articolo 11, comma 3). Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga alle norme in materia di contratti pubblici, sono definite le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attività dell’Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico e per quelle svolte in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007, ferma restando la disciplina dell’articolo 162 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che tratta dei contratti secretati (articolo 11, comma 4).

Si evidenzia altresì che le risorse iscritte sui bilanci delle amministrazioni interessate, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente decreto a decorrere dall’entrata in servizio dell’Agenzia, sono accertate, anche in conto residui, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri responsabili, e portate ad incremento del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa (art. 18, comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁶ Di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione.

⁷ Recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.

⁸ Codice delle comunicazioni elettroniche.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Agenzia per la cybersicurezza nazionale-spese di funzionamento (articoli 5-7)	1,8	21,0	28,0	26,0	1,8	21,0	28,0	26,0	1,8	21,0	28,0	26,0
Agenzia per la cybersicurezza nazionale-spese di personale (articoli 5-7)	0,2	20,0	42,0	58,0	0,2	20,0	42,0	58,0	0,2	20,0	42,0	58,0
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Agenzia per la cybersicurezza nazionale-spese di personale – effetti riflessi (articoli 5-7)					0,1	9,7	20,4	28,1	0,1	9,7	20,4	28,1
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo esigenze indifferibili (articolo 18, comma 2)	2,0	41,0	70,0	84,0	2,0	41,0	70,0	84,0	2,0	41,0	70,0	84,0

La **relazione tecnica**, in merito agli articoli da 5 a 7, con particolare riferimento alle funzioni assegnate all'Agenzia (articolo 7) evidenzia che molte di queste derivano dal trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero per lo sviluppo economico, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e all'Agenzia per l'Italia digitale. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia sono riepilogati nella Tabella 1 (riportata a seguire).

Tabella 1

(euro)

Totale costi gestione operativa	2021	2022	2023	2024
Servizi informatici	500.000	14.000.000	16.000.000	16.000.000
Servizi professionali	500.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000
Personale (a tempo ind. e det.)	200.000	20.000.000	42.000.000	58.000.000
Funzionamento operativo	800.000	3.000.000	7.000.000	5.000.000
Totale	2.000.000	41.000.000	70.000.000	84.000.000
Totale costi gestione operativa				
	2025	2026	Dal 2027	
Servizi informatici	16.000.000	16.000.000	16.000.000	
Servizi professionali	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
Personale (a tempo ind. e det.)	74.000.000	83.000.000	95.000.000	
Funzionamento operativo	5.000.000	6.000.000	6.000.000	
Totale	100.000.000	110.000.000	122.000.000	

La relazione tecnica precisa che per il 2021 è stato previsto uno stanziamento iniziale di 2 milioni di euro per consentire le attività di avvio operativo dell'Agenzia nel corso dell'ultimo trimestre del 2021. Tale somma sarà utilizzata per coprire le spese relative agli emolumenti di un primo contingente di personale dell'Agenzia e di consulenti a contratto, oltre a coprire costi per trasferte, avvio dei servizi informatici, del supporto legale ed Amministrativo ed ogni altra attività funzionale alla partenza della nuova struttura.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto degli articoli 11, 12 e 18.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che per far fronte agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (articoli 5-7 e 12) viene previsto un fondo con una dotazione di euro 2.000.000 per il 2021, euro 41.000.000 per il 2022, euro 70.000.000 per il 2023, euro 84.000.000 per il 2024, euro 100.000.000 per il 2025, euro 110.000.000 per il 2026 ed euro 122.000.000 annui a decorrere dal 2027 (articolo 18, commi 1 e 2). In proposito andrebbe preliminarmente acquisito l'avviso del Governo riguardo all'effettiva possibilità di configurare la spesa in questione entro limiti massimi, tenuto conto che la stessa appare prevalentemente riferita ad oneri di personale caratterizzati da una ridotta modulabilità.

Ciò posto, con riferimento specifico ai limiti di spesa indicati, si rileva che la relazione tecnica riporta, con riguardo a ciascuna annualità, le componenti d'onere riferite a spese di personale, spese di funzionamento e spese per servizi informatici e professionali senza esplicitare i dati sottostanti i limiti di spesa indicati. Non sono inoltre riportate le quantificazioni specificamente riferite alla spesa per le diverse categorie di personale.

La relazione tecnica fornisce talune precisazioni con esclusivo riguardo allo stanziamento di 2 milioni di euro relativo al 2021, riferendo che la sua determinazione è stata effettuata considerato che l'avvio dell'attività dell'Agenzia viene ipotizzata a decorrere dall'ultimo trimestre del 2021.

Risulta quindi necessario acquisire i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione delle somme stanziare, al fine di poterne valutare la congruità rispetto alle finalità indicate dalle norme. I suddetti dati ed elementi andrebbero forniti con specifico riguardo:

- agli emolumenti da corrispondere agli organi dell'Agenzia (direttore generale, vice direttore e Collegio dei revisori dei conti). Inoltre, il numero dei componenti del Collegio dei revisori dei conti appare indeterminato, non essendo definito dalla disposizione ma demandato ad un successivo regolamento in merito al quale non viene prevista una fase di verifica parlamentare (articolo 6, commi 2 e 3);
- al trattamento economico del "personale dell'Agenzia" che viene parificato a quello in godimento dei dipendenti della Banca d'Italia (articolo 12, comma 1). In particolare,

premesso che tale parificazione, come sembrerebbe dedursi stando alla lettera della disposizione, viene riferita alla generalità del personale (comprensivo di quello di ruolo, di quello a contratto, degli eventuali esperti e di quello del Ministero della difesa di cui viene prevista la possibilità d'impiego), andrebbero forniti chiarimenti in merito all'effettiva platea interessata alla predetta disposizione;

- alla ripartizione tra le diverse categorie di personale. Si rileva in proposito che, mentre il personale a tempo indeterminato e gli esperti vengono individuati nei limiti di contingenti massimi, la determinazione della percentuale massima dei dipendenti che è possibile assumere a tempo determinato nonché l'impiego di personale del Ministero della difesa vengono demandati a successivi strumenti di normazione secondaria, con riferimento ai quali non viene prevista una fase di verifica parlamentare dei connessi oneri [articolo 12, comma 2, lett. e), e comma 8]. In proposito andrebbero acquisite indicazioni riguardo anche al predetto personale, tenuto conto che i limiti di spesa indicati dalla RT sono riferiti in modo indistinto a tutto il personale (a tempo determinato ed indeterminato);
- alla dotazione organica dell'Agenzia, all'interno della quale viene individuato un numero complessivo di personale di ruolo di 300 unità, di cui fino a un massimo di 8 di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 unità di personale non dirigenziale (articolo 12, comma 4). Al riguardo, conformemente a quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica andrebbe fornito un quadro della proiezione almeno decennale dei relativi oneri (comprensivi delle componenti fondamentali ed accessorie dei trattamenti economici) al fine di tener conto dello sviluppo delle carriere economiche del personale interessato. Il chiarimento appare opportuno considerato che le modalità di progressione di carriera all'interno dell'Agenzia sono demandate all'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 8, in merito al quale, come già detto, non viene prevista una fase di verifica parlamentare dei relativi effetti finanziari.

Con riguardo, inoltre, alle funzioni assegnate all’Agenzia (articolo 7), pur considerando che, come riferito dalla relazione tecnica, molte di queste derivano dal conferimento di funzioni già attribuite al Ministero per lo sviluppo economico, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio e all’Agenzia per l’Italia digitale, e che l’assetto organizzativo dell’Agenzia viene delineato dal provvedimento in esame “nei limiti delle risorse finanziarie disponibili” (articolo 12, comma 2), andrebbe chiarito se tale limite debba intendersi come limite massimo della spesa imputabile alla istituenda Agenzia oppure come limite relativo al finanziamento a valere sul bilancio dello Stato.

Nulla da osservare in merito all’attività di collaborazione tra l’Agenzia e il Garante per la protezione dei dati personali la cui disciplina viene demandata alla stipula di appositi protocolli d’intenti; ciò nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma dal Governo, che tale collaborazione, come previsto dalla norma (articolo 7, comma 5), venga attuata nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda i meccanismi di finanziamento dell’Agenzia, si evidenzia che l’articolo 18, comma 1, istituisce presso il MEF un apposito capitolo di bilancio per l’attuazione degli articoli da 5 a 7 (ossia per gli oneri derivanti dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale) e ne prevede la dotazione, su base permanente, provvedendo alla relativa copertura ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 18.

Per quanto riguarda la quantificazione della dotazione dell’apposito capitolo si rinvia a quanto osservato in relazione agli articoli da 5 a 7.

Peraltro il comma 1 dell’articolo 11 demanda alla legge di bilancio la determinazione dello stanziamento annuale da assegnare all’Agenzia, che deve essere iscritto sul predetto capitolo di cui all’articolo 18, comma 1, sulla base della determinazione del fabbisogno annuo operata dal Presidente del Consiglio dei ministri, previamente comunicata al COPASIR.

In sintesi, l’impianto finanziario del decreto legge in esame sembra schematizzabile nei seguenti termini: il decreto in esame quantifica gli oneri permanenti per il funzionamento dell’Agenzia (artt. 5-7) appostandoli su un capitolo di bilancio di nuova istituzione (art. 18, comma 1), provvede alla loro copertura (articolo 18, comma 2), riassegna al medesimo capitolo – in aggiunta – gli eventuali proventi da sanzioni (articolo 18, comma 4 e articolo 11, comma 2), demanda infine alla legge annuale di bilancio, previa valutazione della

Presidenza del Consiglio, la determinazione dello stanziamento annuale da assegnare all'Agenzia (articolo 11, comma 1).

Pertanto, posto che le esigenze finanziarie dell'Agenzia sono state individuate e coperte dal presente decreto, dal testo sembrerebbe desumersi che lo stanziamento annuale rinviato alla legge di bilancio dall'articolo 11, comma 1, in esame sia riferito ad eventuali fabbisogni ulteriori rispetto a quelli individuati dalla RT e coperti direttamente dal provvedimento in esame.

Ove questa interpretazione fosse confermata, e tenuto conto che la previsione che rinvia alla legge di bilancio lo stanziamento per l'Agenzia non è commentata dalla relazione tecnica, andrebbe acquisito l'avviso del Governo riguardo al meccanismo di finanziamento prefigurato.

Ciò in quanto:

a) ove il finanziamento ulteriore dell'Agenzia fosse una semplice eventualità, la previsione sarebbe una mera specificazione di quanto già previsto, in relazione ai contenuti del disegno di legge di bilancio, dagli articoli 21 e 23 della legge di contabilità e finanza pubblica, ai cui sensi – in sintesi – nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere proposti rifinanziamenti o definanziamenti di spese autorizzate entro limiti massimi da disposizioni legislative;

b) nell'ipotesi in cui, invece, si trattasse di effetti finanziari prevedibili in base alla configurazione e alle funzioni dell'Agenzia, la quantificazione e la copertura degli oneri dovrebbe essere – ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della medesima legge di contabilità – "contestuale" alle norme istitutive, e non rinviata a provvedimenti successivi o alla legge di bilancio.

Per quanto riguarda, invece, il comma 2 dell'articolo 11, ai cui sensi costituiscono entrate dell'Agenzia i proventi delle sanzioni dalla stessa irrogate ai sensi del decreto legislativo n. 65/2018⁹, del decreto-legge n. 105/2019¹⁰ e del decreto legislativo n. 259/2003,¹¹ andrebbe

⁹ Di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.

¹⁰ Recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.

¹¹ Codice delle comunicazioni elettroniche.

confermato che la riassegnazione a spesa dei predetti proventi non incida su entrate iscritte nei tendenziali o su altre destinazioni di spesa previste a legislazione previgente.

Infine, in merito all'art. 18, comma 3, che prevede una procedura di accertamento e assegnazione ad un fondo di spesa (Fondo esigenze indifferibili), a decorrere dall'entrata in servizio dell'Agenzia, di risorse, anche in conto residui, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente decreto, andrebbe acquisita conferma che il profilo di spesa connesso all'impiego di tali risorse sia compatibile con quello già scontato in relazione alle medesime somme nelle previsioni tendenziali.

ARTICOLI da 8 a 10

Nucleo per la cybersicurezza e gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza

La norma istituisce - presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale - il Nucleo per la cybersicurezza, quale organo permanente a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri nella materia della cybersicurezza, con riguardo alla prevenzione, al contrasto delle situazioni di crisi e all'attivazione di procedure di allertamento (articolo 8, comma 1) La norma definisce, altresì, la composizione del suddetto nuovo organismo (articolo 8, commi da 2 a 4) e le relative funzioni (articolo 9).

Il Nucleo per la cybersicurezza, in particolare, è presieduto dal direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale o dal vice direttore generale da lui designato ed è composto dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, da un rappresentante, rispettivamente, del DIS, dell'AISE, dell'AISI, di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per la trattazione di informazioni classificate il Nucleo è integrato da un rappresentante dell'Ufficio centrale per la segretezza¹² (articolo 8, comma 2). I componenti del Nucleo possono farsi assistere alle riunioni da altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni in relazione alle materie oggetto di trattazione. In base agli argomenti delle riunioni possono anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altri organismi pubblici e privati interessati alla materia della cybersicurezza (articolo 8, comma 3). Il Nucleo può essere convocato in composizione ristretta con la partecipazione dei rappresentanti delle sole amministrazioni e soggetti interessati, anche relativamente ai compiti di gestione delle crisi di cui all'articolo 10 (articolo 8, comma 4).

¹² Di cui all'art. 9 della legge n. 124/2007.

Tra le funzioni del Nucleo per la cybersicurezza, individuate dall'articolo 9, si segnala, in particolare, l'attività di promozione e coordinamento di esercitazioni interministeriali, anche internazionali, concernenti la simulazione di eventi di natura cibernetica (articolo 9, comma 1, lett c)).

Vengono, inoltre, dettate disposizioni in materia di gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza e che prevedono, tra l'altro, l'esercizio da parte del Nucleo per la cybersicurezza di specifiche attività e funzioni (articolo 10).

In particolare, viene previsto che il Nucleo supporti il CISR e il Presidente del Consiglio dei ministri per gli aspetti relativi alla gestione delle summenzionate situazioni di crisi (articolo 10, comma 2) e che, in tal caso, la sua composizione venga integrata con le rappresentanze di taluni ministeri ed organismi indicati dalla norma, nonché con funzionari pubblici e rappresentanti di altri soggetti pubblici o privati eventualmente interessati.

Per la partecipazione alle riunioni non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (articolo 10, comma 3).

Viene, altresì, previsto che il Nucleo, per l'espletamento delle proprie funzioni: mantiene informato il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero l'Autorità delegata, ove istituita, sulla crisi in atto, predisponendo punti aggiornati di situazione; assicura il coordinamento interministeriale delle determinazioni adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri; raccoglie i dati relativi alla crisi; elabora rapporti e fornisce informazioni sulla crisi e li trasmette ai soggetti pubblici e privati interessati; partecipa ai meccanismi europei di gestione delle crisi cibernetiche, assicurando i collegamenti con gli omologhi organismi di altri Stati, della NATO, dell'UE o di organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte (articolo 10, comma 5).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e precisa che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, analogamente a quanto finora garantito dal DIS, assicurerà il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Nucleo, nell'ambito delle risorse finanziarie umane e strumentali assegnate dal presente decreto, utilizzando personale che resterà comunque adibito anche allo svolgimento di altre funzioni ordinarie.

Per la partecipazione al Nucleo non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese. La disposizione, pertanto, non introduce nuovi o maggiori, oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità della norma, con specifico riguardo all'esclusione di emolumenti e gettoni di presenza da corrispondere ai partecipanti ai lavori del Nucleo per la cybersicurezza, andrebbe chiarita la portata applicativa della norma, che sembra esplicitare

tale esclusione solo con riferimento alle riunioni del Nucleo in formato integrato quando è tenuto ad affrontare le situazioni di crisi di natura cibernetica (articolo 10, comma 3) e non in via generale quando il Nucleo opera in via ordinaria a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri nella materia della cybersicurezza (articoli 8 e 9). Per quanto riguarda gli oneri di funzionamento, si rammenta che l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale svolge ogni necessaria attività di supporto al funzionamento del Nucleo, ai sensi dell’articolo 7, comma 1: nel rinviare in proposito alle osservazioni riferite all’articolo 7, andrebbe precisato se detta funzione sia sostenibile nel quadro delle risorse previste per la medesima Agenzia.

ARTICOLI 15 e 16

Adeguamento della normativa alla nuova ripartizione delle competenze in materia di cybersicurezza

Le norme introducono alla legislazione previgente una serie di modifiche, sia testuali sia non testuali, di coordinamento in considerazione del passaggio all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale delle funzioni in precedenza attribuite ad altri enti e amministrazioni.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica non svolge considerazioni con riferimento alle norme in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme apportano modifiche di coordinamento alla legislazione previgente in considerazione del passaggio all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale delle funzioni in precedenza attribuite ad altri enti e amministrazioni e dunque non si formulano osservazioni.

In merito alla quantificazione delle norme istitutive dell’Agenzia, si rinvia a quanto osservato in rapporto alle norme, di carattere sostanziale, istitutive e finanziarie dell’Agenzia stessa (artt. 5-7, 11, 12 e 18), rispetto alle quali le norme degli articoli 15 e 16, ora in esame, hanno natura di mero coordinamento.

ARTICOLO 17

Disposizioni transitorie e finali

La norma stabilisce che per lo svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni l’Agenzia può provvedere, oltre che con proprio personale, con l’ausilio dell’organo centrale del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione (comma 1) mentre per lo svolgimento delle funzioni relative all’attuazione e al controllo dell’esecuzione dei provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica¹³, l’Agenzia provvede con l’ausilio dell’organo centrale del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione (comma 2).

Nello svolgimento delle funzioni in parola il personale dell’Agenzia riveste la qualifica di pubblico ufficiale (comma 3). Analoga qualifica è riconosciuta anche al personale dell’Agenzia addetto al CSIRT Italia che si occupa della prevenzione e gestione degli incidenti informatici (comma 4).

Con DPCM sono definiti i termini e le modalità:

- per assicurare la prima operatività dell’Agenzia, mediante l’individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi, secondo opportune intese con le amministrazioni interessate, per l’attuazione delle disposizioni del presente decreto [comma 5, lettera a)];
- mediante opportune intese con le amministrazioni interessate, per il trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 7, nonché per il trasferimento dei beni strumentali e della documentazione, anche di natura classificata, per l’attuazione delle disposizioni del presente decreto e la corrispondente riduzione di risorse finanziarie ed umane da parte delle amministrazioni cedenti [comma 5, lettera b)].

Al fine di assicurare la prima operatività dell’Agenzia, il direttore generale dell’Agenzia, fino all’adozione dei regolamenti di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, identifica e assume gli impegni di spesa che verranno liquidati a cura del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), nell’ambito delle risorse destinate all’Agenzia (comma 7).

In sede di prima applicazione, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori sei mesi, dalla data della nomina del direttore generale dell’Agenzia, l’Agenzia si avvale di un nucleo di personale, non superiore al 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale, di unità appartenenti al Ministero dello sviluppo economico, all’Agenzia per l’Italia digitale, al DIS, ad altre pubbliche amministrazioni e ad autorità indipendenti, messo a disposizione dell’Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive

¹³ Ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 105/2019.

amministrazioni di appartenenza. Il relativo onere resta a carico dell'amministrazione di appartenenza (comma 8).

Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, prevede apposite modalità selettive per l'inquadramento, nella misura massima del 50 per cento della dotazione organica complessiva, del personale di cui al comma 8 e del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *b*), ove già appartenente alla pubblica amministrazione, nel contingente di personale addetto all'Agenzia. Gli inquadramenti conseguenti alle procedure selettive relative al personale di cui al comma 8, decorrono allo scadere dei sei mesi o della relativa proroga e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022 (comma 9).

L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (comma 10).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e organizzatorio e non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto a quelli già descritti in relazione all'articolo 12.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che i commi 1 e 2 stabiliscono che l'Agenzia svolga alcune funzioni proprie "con l'ausilio" di organi centrali del Ministero dell'interno. A tal proposito dovrebbe essere chiarito se l'espressione, come parrebbe, faccia rinvio a forme di avvalimento amministrativo: in ogni caso, considerato che le norme non pongono limiti espliciti a tali richieste di ausilio o avvalimento e che la relazione tecnica non fornisce elementi informativi sulla questione, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione circa i possibili oneri derivanti dall'aggiunta di nuovi compiti amministrativi in capo a strutture ministeriali le cui risorse sono dimensionate per le attribuzioni ordinarie che alle stesse fanno capo.

Riguardo ai commi 3 e 4, che attribuiscono al personale dell'Agenzia la qualifica di agente di pubblica sicurezza, non si hanno osservazioni considerato che a disposizioni di analoga portata non sono stati ascritti effetti finanziari.

Si tratta, in particolare:

- dell'articolo 8 del D. L. n. 7 del 2015: nell'esame parlamentare (AC 2893 della XVII legislatura) il Governo ha depositato una Nota tecnica nella quale segnalava che l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza di per sé non comporta l'attribuzione di alcun trattamento economico. Ed infatti, la qualifica è attribuita anche a soggetti di natura privatistica, quali le guardie giurate, trattandosi di qualifica attinente esclusivamente alla possibilità di uso legittimo delle armi e non di funzioni di polizia propriamente dette;

- dell'articolo 3, comma 5, del D. L. n. 6 del 2020: nell'esame parlamentare (AC 2402 della XVIII legislatura) il rappresentante del Governo ha dichiarato¹⁴ che l'attribuzione al personale delle Forze armate della qualifica di agente di pubblica sicurezza non determina, di per sé, il riconoscimento automatico di trattamenti economici specifici;
- dell'art. 28 del D. Lgs. n. 172 del 2019 e dell'art. 43-*ter* del DL 76/2020.

ARTICOLO 18

Disposizioni finanziarie

In merito ai profili di copertura, si evidenzia che il comma 2 dell'articolo 18 provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, relativi all'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'attuazione degli articoli da 5 a 7 del provvedimento¹⁵, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per il 2021, 41 milioni di euro per il 2022, 70 milioni di euro per il 2023, 84 milioni di euro per il 2024, 100 milioni di euro per il 2025, 110 milioni di euro per il 2026 e 122 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In proposito, si rammenta che l'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 ha istituito il Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), la cui dotazione è stata tra l'altro di recente più volte oggetto di rideterminazione, in riduzione o in aumento, ad opera dei vari provvedimenti d'urgenza adottati nel quadro del contrasto alle conseguenze negative dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Alla luce di ciò, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che, da un lato, le risorse previste a copertura risultino effettivamente sussistenti, dall'altro, che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, ciò anche in considerazione del suo incremento disposto dal successivo comma 3, che prevede che le risorse iscritte sui bilanci

¹⁴ V Commissione, seduta del 26 febbraio 2020: vedi anche la documentazione tecnica depositata dal Governo, in allegato al resoconto della seduta.

¹⁵ In particolare, si tratta di oneri relativi alle spese di funzionamento e di personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

delle amministrazioni interessate, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente decreto, a decorrere dall'entrata in servizio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono accertate, anche in conto residui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri responsabili, e portate ad incremento del citato Fondo, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.

Infine, in merito ai successivi commi 4 e 5, che prevedono, rispettivamente, che i proventi dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al capitolo di cui al comma 1, e che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del decreto, non si hanno invece osservazioni da formulare.